

Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario Uffici III - VIII

> Ministero della Salute 0009448-P-07/05/2008

DGSA



Rispeste del

. 1

OGGETTO:

Blue tongue – scambio di animali vivi tra Francia e Italia

Roma,

Alle Regioni e Province autonome Assessorati alla sanità Servizi Veterinari

Agli UVAC

Ep.c.

All'Ambasciata di Francia in Italia

Al CESME c/o IZS Abruzzo e Molise <u>TERAMO</u>

Agli II.ZZ.SS.

Alle Associazioni di categoria (Bovini e ovicaprini)

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Ministero degli Interni

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Commissario Straordinario per le emergenze Dr. Ettore Ianì

LORO SEDI

Si informano le SS.LL. che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1266/2007, sono intercorse delle intese tra le Autorità veterinarie francesi e italiane in merito all'introduzione di bovini provenienti dalle zone di restrizione francesi per il sierotipo BTV8 sottoposti a vaccinazione con il vaccino spento BTV PUR ALSAP 8 prodotto dalla ditta Mérial.

Le intese in questione disciplinano, infatti, la movimentazione da zone in restrizione del territorio francese verso l'Italia di animali della specie bovina, di età superiore ai 90 giorni, vaccinati con il vaccino citato, se intercorrono almeno 30 giorni calcolati a partire dalla data del richiamo da effettuarsi 30 giorni dopo il primo intervento vaccinale.

L'intero ciclo vaccinale (le due inoculazioni) deve concludersi nel periodo di inattività degli insetti vettori, che, dall'esame dei dati epidemiologici ed entomologici forniti dalle Autorità francesi e valutate dalla scrivente, ha avuto termine il 30 aprile 2008 per i soli Dipartimenti del Centro e del Nord della Francia, mentre per i Dipartimenti francesi situati nell'area atlantica dei Pirenei, l'attività vettoriale è stata evidenziata dal 1 marzo 2008.

Pertanto quanto convenuto verrà applicato ai soli bovini che hanno ricevuto le due inoculazioni del vaccino sopra citato entro il 30 aprile 2008, provenienti dai Dipartimenti nei quali è dimostrata, a tale data, un'attività vettoriale non significativa, mentre non è ammesso l'ingresso di animali vaccinati con le modalità previste dall'accordo se provenienti dai Dipartimenti n. 17, 16, 24, 33, 47, 40, 32, 64 e 65 nei quali, come sopra riportato, l'attività vettoriale significativa è stata rilevata già dal 1 marzo 2008.

Gli animali vaccinati saranno scortati da specifica certificazione sanitaria conformemente al paragrafo 5 dell'Allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007, riportante la seguente dicitura: "Animale/i vaccinato/i contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini con BTV PUR ALSAP 8 vaccino spento prodotto dalla ditta Mérial il xxxxxxx (indicare la data del secondo intervento vaccinale) in conformità al Reg. (CE) n. 1266/2007".

Si specifica che gli animali vaccinati dopo il 30 aprile 2008 e provenienti dalla Francia, potranno essere introdotti in Italia soltanto conformemente al punto 5, Allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007.

IL DIRETTORE GENERALE